



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.g.n.: 16319/2024

Il Tribunale di Napoli, XI Sez. Civile, in persona del G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 16319/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di affidamento lavorazioni su materie prime

TRA

Parte_1 C.f./P.Iva P.IVA_1, con sede legale in Roma (RM), alla via Cavour n. 285, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. CP_1, domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Angelo Visco (C.F. C.F._1) sito in Roma (RM) alla Via Paolo Paruta 24, pec: Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;

ATTRICE

CONTRO

CP_2 (C.F. P.IVA_2), con sede legale in Napoli (NA), alla Via Strettola S. Anna alle Paludi n. 2 II Trav., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. CP_3 [...] (C.F.: C.F._2), nato a Cercola (NA) il 06/07/1963, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via San Carlo, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Antonio Bucci (C.F.: C.F._3), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto e dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art.176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: Email_2

CONVENUTA

Alla prima udienza celebrata il 15.09.2025 l'attore si riportava ai propri scritti difensivi e contestava tutto quanto dedotto da parte convenuta ma aderiva all'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù di clausola compromissoria nel contratto in esame e chiedeva di rimettere la decisione al Collegio Arbitrale con contestuale dichiarazione ai sensi dell'art. 38 c.p.c. dell'esclusione di ogni potere dal giudice adito anche in merito alle spese processuali del giudizio.

Parte convenuta si riportava ai propri atti difensivi e alle eccezioni ivi sollevate e preso atto dell'adesione di parte attrice all'eccezione di incompetenza sollevata si rimetteva al giudizio del giudicante anche in merito alle spese processuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il giudicante che dal contratto intercorso tra le parti e depositato in atti, dalla società convenuta, all'art. 16 i contraenti avevano inteso deferire al collegio arbitrale tutte le decisioni relative all'esecuzione del contratto, il suddetto prevedeva *“Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla esecuzione e/o alla interpretazione del presente contratto, nessuna esclusa, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da 3 membri, di cui uno nominato dalla committente, uno dall'esecutore.....omissis”*.

Deve, pertanto, dichiararsi l'incompetenza del giudice adito in vigenza della clausola compromissoria vigente anche alla luce dell'adesione di parte attrice.

Alla luce della dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 189 ter secondo comma c.p.c., nella parte in cui escludeva l'applicabilità ai rapporti tra arbitro e processo delle regole corrispondenti alle previsioni dell'art. 50 c.p.c., va assegnato alle parti un termine per la riassunzione della controversia innanzi agli arbitri.

In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio va tenuto conto che parte attrice consapevole dell'esistenza della clausola arbitrale richiamata ha instaurato il giudizio innanzi al giudice ordinario ma che a seguito della eccezione del convenuto ha aderito all'eccezione d'incompetenza, ciò induce a disporre una parziale compensazione delle spese di lite del 30%. L'attrice, pertanto, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui

al D.M. 147/22 (per le fasi di studio, introduttiva) in applicazione dei medi tariffari e con la deduzione suindicata.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, così provvede:

- dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale adito per essere la controversia devoluta al collegio arbitrale;
- assegna alle parti termine di 3 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale;
- dispone la parziale compensazione delle spese di giudizio e, per l'effetto, condanna la Pt_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'avv. Antonio Bucci, dichiaratosi antistatario, della somma di euro 2.926,00 (già dedotta del 30%), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA

Così deciso in Napoli, 16.09.2025

Il G.O.P.

(dott.ssa Concetta Menale)